

OPERAZIONI STRAORDINARIE

È conveniente il conferimento ex articolo 177, comma 2 bis, Tuir?

di **Ennio Vial**



Il comma 2 bis dell'[articolo 177 Tuir](#) ha aperto, da alcuni anni, la via alla creazione della *personal holding* anche per soci che **non detengono la maggioranza**.

In questo modo il legislatore ha voluto manifestare un favor per le **riorganizzazioni finalizzate anche alla gestione del ricambio generazionale**.

Conferma di tale favor è stato enunciato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate la quale, in varie occasioni, ha avuto modo di affermare che *"L'operazione sostanzialmente "converte" una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria.*

*Tale operazione appare quindi finalizzata a **favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta**, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente".*

Il sistema manifesta un favor verso il **conferimento di partecipazioni qualificate** in quanto, a differenza del comma 2, **non si limita a porre il requisito dei voti esercitabili** in assemblea ma propone anche il **criterio alternativo della partecipazione al capitale o al patrimonio**, in modo da **allargare l'ambito applicativo della disciplina**. Peraltro, tale riferimento potrebbe aprire la porta alla **conferibilità di quote di società di persone**.

Vi sono però dei **paletti** che si pongono in direzione contraria.

Ad esempio, la norma prevede che in caso di conferimento di holding si deve verificare il requisito della partecipazione **qualificata** anche in relazione alle **società partecipate dalla holding**, tenendo conto della **demoltiplicazione della catena partecipativa**. Tale circostanza potrebbe **penalizzare** senza ragioni alcune ipotesi di riorganizzazione.

Una ulteriore preoccupazione del **conferente** attiene alla **futura cessione delle partecipazioni da parte della *personal holding***. La **cessione** potrà beneficiare dell'**esenzione di cui all'[articolo 87 Tuir](#)** sul 95% del suo ammontare (pex). Si deve tuttavia prestare attenzione al fatto che il comma 2 bis dell'**[articolo 177 Tuir](#)** prevede che, **in caso di conferimento, l'*holding period* passa da 12 a 60 mesi**.

Si tratta di un **aspetto non indifferente**.

Se vi fosse in animo di **vendere le quote della società "operativa"**, magari perché si sta presentando all'orizzonte qualche acquirente interessato, nel breve termine la **plusvalenza sarà tassata in modo importante**.

Ipotizzando una plusvalenza di 100, ad esempio, **oltre all'*Ires* del 24%** sull'intera plusvalenza, si dovrà valutare anche la **ritenuta del 26%** sull'utile distribuito al socio ossia su 76.

La **tassazione complessiva** sarà quindi pari a $24 + 76 \times 26\%$ cioè 43.76. In caso di **vendita imminente**, potrà essere il caso di evitare il conferimento e di procedere alla **rivalutazione**, attualmente con l'imposta sostitutiva del 14%.

Altra questione attiene alla **donazione della *holding***.

Ma se la norma prevede che sia una *personal holding*, **posso poi donare le quote della *personal holding*, o parte di esse ai discendenti?** Forse l'unico modo per passare le quote è la morte?

Sul punto lo **studio del Notariato n. 29-2021/T** appare tutto sommato abbastanza liberale.

Queste riflessioni permettono di evidenziare come la **creazione della *personal holding* non sia sempre conveniente**. Come spesso accade, bisogna fare una **valutazione caso per caso**.